



Provincia di Campobasso

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 29/09/2013

Deliberazione N. 17

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 9.30, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione nelle persone dei sigg.:

All'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.
1 CODAGNONE ANGELO	X	
2 CARBONE VINCENZO	X	
3 MANTINO ALESSANDRA	X	
4 COCCAGNO GABRIELE		X
5 LAURENZO AURELIO	X	
6 SALVATORE VINCENZO	X	
7 VARRIANO DONATO		X
8 SALUPPO GIUSEPPE		X
9 VARRIANO MICHELE	X	
10 CEFARATTI ANGELO		X
11 DE MATTEIS ROSARIO		X
12 D'AMORE LUCIO		X
13 LOSITO ROSARIO		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Fimiani dr.ssa Mariarosaria Dott. Angelo Codagnone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL SINDACO

Visto

- il D.Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria - IMU;
- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.12 del 2012 avente per oggetto “IMU - determinazione aliquote “ con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012 come di seguito indicato:

- *di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU - per l'anno 2012:*
 - a) *aliquota di base 0,76 per cento*
 - b) *aliquota abitazione principale 0,4 per cento*
 - c) *aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento*
- *di determinare, con decorrenza 01.01.2012, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:*
 - a) *per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;*
 - b) *la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione dei base , non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.*

Visto l'art.1, comma 380 della legge n.228 (Legge di stabilità 2013) e, in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a) “è soppressa la riserva alla Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto

legge n.201 del 2011”;

- lettera f) : “ è riservato alla Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all' art.13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g): “ i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l' art.1 del Decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 che così dispone:

- per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, relativa agli immobili di cui all' art.1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n.85;

Visto l' art.1, comma 169 della legge 296/2006 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l' art.8 del Decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;

Considerato:

- che occorre determinare le aliquote dell'imposta di che trattasi a valere per l'anno 2013,
- che, pur considerando le difficoltà finanziarie dell' ente, non si ritiene di modificare le aliquote IMU così come deliberate nell' anno precedente, in considerazione del già elevato prelievo relativo agli altri tributi e servizi comunali;

Visti:

- la propria precedente deliberazione n. 11 in data 27/09/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;
- l' art.8 del Decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;
- l' art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario ;

propone ai presenti di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di non modificare le aliquote dell'imposta municipale propria – IMU – così come deliberate per

l'anno 2012 e che, quindi, per l'anno 2013 sono le seguenti:

- a) aliquota di base 0,76 per cento
- b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento
- c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

3. di determinare, con decorrenza 01.01.2013, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

- c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione dei base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200,00.

4. di demandare, per tutto quanto attiene agli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al "regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato con propria deliberazione n. 11 in data odierna, in particolare agli articoli:

- a) n. 6 "base imponibile"
- b) n. 9 "detrazione per abitazione principale"
- c) n.10 "assimilazioni"
- d) n.11 "esenzioni"

5. di dare atto delle disposizioni previste:

- dall' art.1, comma 380 della legge n.228 (Legge di stabilità 2013) e, in particolare :
 - a) lettera a) "è soppressa la riserva alla Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011";
 - b) lettera f) : "è riservato alla Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all' art.13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13",
 - c) lettera g): " i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- dall' art.1 del Decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 che così dispone:
 - a) per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, relativa agli immobili di cui all' art.1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n.85;

6. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad

intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenuto di approvarla;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed integralmente riportato nel presente atto;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata e, pertanto:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di non modificare le aliquote dell'imposta municipale propria – IMU – così come deliberate per l'anno 2012 e che, quindi, per l'anno 2013 sono le seguenti:
 - a) aliquota di base 0,76 per cento
 - b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento
 - c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento
3. di determinare, con decorrenza 01.01.2013, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:
 - e) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - f) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione dei base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200,00.
4. di demandare, per tutto quanto attiene agli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al “regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”, adottato con propria deliberazione n. 11 in data odierna, in particolare agli articoli:

- e) n. 6 “base imponibile”
- f) n. 9 “detrazione per abitazione principale”
- g) n.10 “assimilazioni”
- h) n.11 “esenzioni”

5. di dare atto delle disposizioni previste:

- dall' art.1, comma 380 della legge n.228 (Legge di stabilità 2013) e, in particolare :
 - d) lettera a) “è soppressa la riserva alla Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011”;
 - e) lettera f) : “è riservato alla Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all' art.13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
 - f) lettera g): “ i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l' aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
- dall' art.1 del Decreto legge n.102 del 31 agosto 2013 che così dispone:
 - b) per l' anno 2013 non è dovuta la prima rata dell' imposta municipale propria, di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, relativa agli immobili di cui all' art.1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n.85;

6. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Dopo di che, con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.134 comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, stante l' urgenza degli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Esprime parere favorevole di regolarità
Contabile ai sensi dell' art.49 del D. Lgs. N.267/2000

Il Responsabile
Dott. M. Fimiani

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Dott. CODAGNONE ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18.6.2009, n. 69)

San Giuliano del Sannio, addì 05/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

San Giuliano del Sannio, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA